

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

45° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 LUGLIO 1997

Presidenza del presidente ZECCHINO  
indi del vice presidente CIRAMI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(964-B) CIRAMI ed altri. – Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE:

– CIRAMI (CCD).....	Pag. 19
– ZECCHINO (PPI).....	2, 9, 22
BERTONI (Sin. Dem.-l'Ulivo).....	2
CALLEGARO (CDU).....	21
FASSONE (Sin. Dem.-l'Ulivo).....	18, 19, 20
GRECO (Forza Italia).....	5
PETTINATO (Verdi-l'Ulivo).....	11
RUSSO (Sin. Dem.-l'Ulivo).....	13
SALVATO (Rifond. Com.-Progr.).....	8, 9, 20
SCOPELLITI (Forza Italia).....	19, 20

*I lavori hanno inizio alle ore 15,15.*

### **Presidenza del presidente ZECCHINO**

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(964-B) CIRAMI ed altri: Modifica alle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 964-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 24 luglio scorso, durante la quale abbiamo ascoltato la relazione del senatore Calvi relativa alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**BERTONI.** Signor Presidente, cari colleghi, intendo svolgere un intervento per ribadire il mio persistente dissenso, che rimane inalterato, alla riforma che la Commissione si appresta ad approvare.

La Corte costituzionale, e non già un pretore d'assalto o un pubblico ministero assatanato, assetato del sangue di imputati innocenti, ha più volte ribadito - e non solo nelle pronunce che si riferiscono alla materia in esame - che anche nell'attuale regime processuale il fine, o almeno uno dei fini del processo, rimane quello dell'accertamento della verità.

Un segno preciso di questo principio si ritrova nel testo originario del codice di procedura penale, proprio nell'articolo 513, comma 1, laddove si stabilisce, per poco tempo ancora, che il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare perchè siano utilizzate anche contro terzi. A sua volta, il comma 2 della stessa norma prevedeva, nel testo originario, prima dell'intervento della Corte costituzionale, che se le dichiarazioni sono state rese da un coimputato il giudice adotta le misure necessarie per sentirlo, aggiungendo che se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni del coimputato.

Erano norme, la prima e la seconda, che davano attuazione ad un principio della legge delega, precisamente a quello sancito dal n. 77 dell'articolo 2, per cui, in deroga alla regola dell'assunzione della prova in dibattimento e nel contraddittorio delle parti, era possibile «la previsione di una specifica, diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una assoluta impossibilità di ripetizione».

Con questa norma si stabiliva dunque un'eccezione, ritenuta pienamente legittima dalla Corte costituzionale proprio in occasione della sentenza sull'articolo 513 del codice di procedura penale. Ripeto: ritenuta pienamente ed esplicitamente legittima dalla Corte costituzionale, un'eccezione alla regola della formazione della prova nel contraddittorio delle parti e in dibattimento. La legge avrebbe potuto stabilire che le prove non ripetibili non erano in nessun caso utilizzabili e invece ha disposto il contrario.

Quindi occorrerebbe innanzitutto chiedersi in quali casi la prova debba considerarsi irripetibile. Un segno molto importante del concetto di irripetibilità e della sua estensione può ricavarsi proprio dalla versione originaria del comma 1 dell'articolo 513 del codice di procedura penale, secondo il quale sono utilizzabili le dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi dell'imputato contumace o assente o che si rifiuta di rispondere. Questo vuol dire evidentemente che le dichiarazioni di chi si rifiuta di rispondere sono poste sullo stesso piano, ai fini della valutazione della loro ripetibilità, delle dichiarazioni di colui che per sua volontà (nel caso del contumace) non compare al processo. L'equiparazione si accentua rispetto al coimputato, perchè, mentre l'imputato non può essere costretto a presentarsi in aula, per il coimputato l'articolo 513, comma 2, prevedeva prima dell'intervento della Corte costituzionale una serie di strumenti (dall'accompagnamento alla rogatoria internazionale) per costringerlo a presentarsi in dibattimento e a sottoporsi all'interrogatorio.

Se questi strumenti non sortivano gli effetti voluti le dichiarazioni del coimputato erano, e restano anche secondo la riforma, pienamente utilizzabili quale che sia stata la ragione che ha impedito l'esame del coimputato, sia stata essa l'irreperibilità, la latitanza o addirittura la morte.

Dunque in tutti i casi in cui gli atti assunti durante le indagini fossero letti in dibattimento intanto possono esserlo in quanto considerati irripetibili. Perchè allora non devono considerarsi tali anche le dichiarazioni del coimputato, come quelle dell'imputato contumace o assente che si rifiuta di rispondere? Anche questa è un'ipotesi di impossibilità di ripetere l'atto e non ha importanza che sia dovuta alla volontà dell'interessato; non è diverso il caso dell'imputato contumace o assente, il quale non può essere tale se non per libera scelta, da quello del coimputato che volontariamente si sottrae alle convocazioni dell'autorità o addirittura alle sue ricerche quando sia latitante. Questa identità di situazione aveva giustamente indotto la Consulta ad estendere la previsione della utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese dal coimputato che si rifiuti di rispondere.

Ora con la riforma si ribalta questa situazione e ci si sottrae, a mio giudizio (ma evidentemente sbaglio perchè sono solo a pensarla così), alle esigenze della logica. Infatti se si vuole dare valore assoluto ed inderogabile al principio del contraddittorio e dell'assunzione della prova in dibattimento si dovrebbe cancellare la previsione dell'utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni dell'interessato anche nei casi in cui la loro irripetibilità dipende da fatti diversi da quelli consistenti nel rifiuto a rispondere. Si propone dunque una soluzione fondata su un presupposto non corretto, ma anche se così non fosse (e certamente non lo sarà perchè è strano, ripeto, che io soltanto la pensi così), si sarebbero potuti trovare altri modi per conciliare il principio del contraddittorio e della formazione della prova in dibattimento con quello della finalità propria del processo che, è innegabile, è di accertare la verità non disperdendo gli elementi di prova raccolti nella fase preliminare del procedimento.

Vi erano almeno tre possibilità. Poichè l'articolo 210 prevede che l'indagato può rifiutarsi di rispondere al pubblico ministero, si poteva senz'altro stabilire che una volta accettato l'onere di rispondere il coimputato non può avvalersi della facoltà di non rispondere dinanzi al giudice nel corso del dibattimento o dell'incidente probatorio; in altri termini, una volta assunto l'onere esso si doveva considerare permanente per tutta la durata del processo. Si poteva peraltro anche sanzionare penalmente questo comportamento perchè quella del coimputato che ha accusato un terzo e si rifiuta di rispondere equivale in sostanza alla posizione di un testimone che rifiutando di rispondere assume la posizione del testimone reticente.

Vi è infine una terza soluzione, la più semplice, quella di stabilire anche nel caso delle dichiarazioni del coimputato una disciplina analoga a quella dettata dall'articolo 500 del codice di procedura penale, per l'esame del testimone in dibattimento e per l'utilizzazione in dibattimento delle sue precedenti dichiarazioni anche nell'ipotesi in cui il testimone si sia rifiutato di rispondere. È sufficiente leggere l'articolo 500 del codice di procedura penale per vedere come sia facilmente trasferibile all'ipotesi del coimputato.

Si è scelta invece la soluzione peggiore, che provocherà a mio parere gravissimi danni non solo per i delitti più gravi, ma in tutti i processi. Certo, per i delitti di mafia è facile pensare con Caselli – cui vanno il mio omaggio e la mia devota ammirazione per ciò che fa – che il mafioso che ha parlato durante l'indagine sarà letteralmente costretto a tacere ora che i suoi complici sanno che se non parlerà in dibattimento le sue precedenti dichiarazioni non avranno più alcun valore. Ma se questo è vero per la mafia, non è possibile prevedere un regime speciale per questi delitti perchè la politica del doppio binario risponde ad una situazione di emergenza ed invece io sono convinto che la mafia, le mafie, le criminalità mafiose possono essere battute solo se si saprà combatterle con la forza ordinaria della legge. Per questo sono nettamente contrario a questa tesi del doppio binario che alcuni «ferrovieri» hanno messo in campo. Una diversa soluzione sarebbe inutile perchè in tutti gli altri processi, da quelli di «tangentopoli» a quelli per omicidi passionali, si verificherebbero effetti gravissimi. Il nuovo articolo 513, tanto

per fare qualche esempio, si abbatterebbe sul processo De Lorenzo in cui novantotto dei centotré coimputati si sono rifiutati di rispondere in dibattimento dopo aver parlato davanti al pubblico ministero; si ripercuoterebbe in tutti i processi di ordinaria criminalità perchè purtroppo in Italia, con la polizia che abbiamo, le fonti di prova sono in sostanza quelle che derivano dalla confessione e dalle chiamate di correo.

In definitiva si sta costruendo, mattone dopo mattone, un sistema che limita la possibilità per il pubblico ministero e per il giudice di fare luce sui reati più efferati ed inquietanti, mettendoli nella condizione di non poter garantire giustizia; rendendo impossibile assicurare la regolare ed imparziale applicazione della legge penale finirà per essere compromessa la stessa volontà dei giudici di svolgere questa funzione con l'energia, con la forza, con il coraggio che ci vuole ad esercitarla in un momento come quello attuale.

GRECO. Signor Presidente, colleghi, ritenevo che dopo l'approfondimento puntuale, preciso e dettagliato svolto in sede di prima lettura su questo disegno di legge non vi sarebbe stato bisogno di un ulteriore intervento in sede di seconda lettura. Mi accorgo, tuttavia, non soltanto in seguito all'intervento del collega Bertoni, ma soprattutto per le polemiche che hanno preceduto questa nostra seduta, che forse vale la pena spendere qualche parola. Non tanto per tornare su argomenti già discussi, quanto per ribadire le posizioni che abbiamo espresso sin dal primo momento in cui abbiamo proceduto all'esame del disegno di legge del collega Cirami ed altri. Alla fine di un lungo e sofferto percorso ci siamo convinti quasi all'unanimità di modificare il sistema della valutazione delle prove; un orientamento, il nostro, che resta ancor più rafforzato oggi che abbiamo dovuto constatare con matematica certezza l'esistenza di pesanti, inammissibili interferenze esterne, per le quali prima vi erano soltanto dei fondati sospetti.

Ricordo che nel momento in cui discutevamo in prima lettura questo disegno di legge, avevamo avuto la sensazione che ci fosse in questa Commissione la volontà di procedere affrettatamente a rispondere ad un'esigenza avvertita da tutti, quella cioè di modificare l'articolo 513 del codice di procedura penale. Ci sono stati poi dei rallentamenti: non ce li sapevamo spiegare, posto che avevamo colto la volontà unanime dei commissari di procedere alla modifica. Adesso abbiamo avuto la prova provata che c'erano dei freni che venivano dall'esterno ed è soprattutto con riferimento a queste pressioni, che mirano a ritardare, se non a bloccare, una più che legittima e giusta iniziativa parlamentare, che il nostro movimento politico chiede che venga segnatamente registrato ancora una volta che questa che stiamo concludendo è una battaglia di grande civiltà giuridica; pur con qualche dubbio su talune novità introdotte dalla Camera dei deputati.

A questo punto, tuttavia, mi corre l'obbligo di dire che tali perplessità non si riferiscono ai punti che sono stati trattati in questa sede dal collega Bertoni, un collega che credo abbia recepito le polemiche riportate in questi giorni sugli organi di informazione. Le nostre perplessità non riguardano quanto letto sui giornali, e in particolar modo le preoc-

cupazioni del procuratore capo di Palermo, perchè non abbiamo alcun dubbio, ad esempio, circa la correttezza del rigetto di quell'emendamento che voleva introdurre un sistema sanzionatorio in danno di chi si potrebbe avvalere della facoltà di non rispondere al dibattimento e senza il quale, a giudizio del procuratore di Palermo, il Parlamento «starebbe per abrogare la mafia».

La verità è che la maggiore preoccupazione di una certa magistratura è dettata dal timore di vedere crollare tanti teoremi costruiti con scarsa tecnica investigativa – mi limito a dire solo questo – e con abbondanza di dichiarazioni di pentiti a buon mercato, acquisite non solo senza alcun rispetto del principio del contraddittorio (che non è stato introdotto solo con l'articolo 513 perchè fa parte del patrimonio di civiltà giuridica del nuovo codice di procedura penale), ma anche, se non proprio su prospettazioni di natura estorsiva, su quelle dei facili conseguimenti di benefici di una abusata legislazione premiale.

Del resto ritengo che non sarebbe giusto far trovare il portatore di accuse raccolte in questo contesto davanti ad un bivio senza uscita: o confermare sempre e comunque le dichiarazioni rese nelle «segrete stanze dei pubblici ministeri» ovvero ritrattarle con la sicura conseguenza di incriminazioni per calunnia e falso.

D'altra parte – e qui mi riferisco a quel sistema del doppio binario a cui ha accennato il senatore Bertoni – non dimentichiamoci che per i processi di mafia vige l'eccezione dell'articolo 190-*bis* del codice di procedura penale, introdotto con il decreto legislativo n. 306 del 1992, che, in presenza di precedenti dichiarazioni rese sempre alla presenza del difensore, subordina l'ammissione dell'esame dibattimentale del dichiarante alla valutazione da parte del giudice della sua «assoluta necessità». E poichè ho fiducia nel giudice terzo, quindi nel giudice del dibattimento, credo che nel momento in cui sono state acquisite determinate dichiarazioni alla presenza del difensore, anche se non trovano poi riscontro in altri elementi esterni, obiettivi o soggettivi, della stessa natura o di diversa specie, quando c'è questo minimo di contraddittorio e si tratta di reati di mafia, il giudice garantirà senz'altro di evitare eventuali intimidazioni ammettendo comunque l'esame. Credo che questa sia vera giustizia.

Senza poi dire che il pubblico ministero ha e ha sempre avuto l'arma della verifica delle dichiarazioni attraverso l'incidente probatorio, che non è uno strumento dell'ultima ora, e che il Parlamento sta dimostrando di voler trovare ulteriori contromisure contro la mafia con l'eventuale privazione del regime di protezione a chi dovesse dar prova di falsa o scarsa collaborazione e con l'approvazione del disegno di legge sulle videoconferenze, che ridurrebbe fra l'altro il pericolo delle intimidazioni al teste coimputato.

Con queste schematiche considerazioni intendiamo dare una risposta a chi ha cercato o cercherà di ritardare il nostro lavoro, ma anche far superare qualche perplessità simile a quella espressa dallo stesso relatore sulla accessione all'incidente probatorio *ad nutum* introdotta con il comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge in esame. A tale proposito darei personalmente una valutazione positiva perchè trattasi in sostanza di

un allargamento della *discovery* che finisce con il favorire il principio della oralità e del contraddittorio, sia pure con qualche rischio per il lavoro di indagine del pubblico ministero. Ma, o siamo garantisti fino agli estremi oppure non possiamo esternare la perplessità del rischio che ci potrebbe essere a far scoprire le carte del pubblico ministero.

Do atto al relatore che a sua volta, alla fine, ha preso atto della necessità di procedere a questa riforma della quale tutti quanti ci attendiamo un varo urgente e immediato.

Sarei più dubbioso sulla bontà della proposizione della sospensione del termine prescrizione che dal nostro Comitato ristretto era stata presa inizialmente in considerazione, ma che alla fine venne scartata. Invero, non è questa certamente una previsione che fa onore al principio della ragionevole durata del processo, introdotto nell'articolo 119, comma 3, del testo approvato in Bicamerale.

A proposito di prospettive di riforme costituzionali, credo che in questa sede torni utile al superamento di qualsiasi residuale incertezza sulla assoluta urgenza di varare la modifica dell'articolo 513, ricordare che sempre la Commissione per le riforme costituzionali ha licenziato un articolo 131, il cui comma 3 testualmente recita: «La legge assicura che la persona accusata di un reato (...) abbia la facoltà di interrogare o far interrogare le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione, l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa, nonchè l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore».

La riforma della Costituzione, non prevede la politica del «doppio binario» e credo che non sia possibile prevederla neanche con una legge ordinaria.

Il legislatore costituzionale e quello ordinario, intervenendo rispettivamente con l'articolo 131, che ho testè letto, e con la nuova formulazione dell'articolo 513, altro non farebbero che recepire il paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto dell'imputato di «interrogare o fare interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogatorio dei testimoni a difesa nelle medesime condizioni dei testimoni a carico». Voglio qui ricordare che il collega Bertoni ha richiamato, all'inizio del proprio intervento, una sentenza della Corte costituzionale che credo non faccia onore alla stessa; si tratta di una sentenza che ha fatto compiere una vera e propria retromarcia alle lancette della civiltà giuridica che erano spostate in avanti; questa interpretazione le ha fatte tornare indietro.

Voglio sperare che per questa ed altre riflessioni tutti, o almeno la maggior parte di noi, saremo disponibili a licenziare senza ulteriori ritardi il presente disegno di legge, accantonando possibili dubbi per le stesse ragioni per le quali la maggioranza di questa Commissione ha accantonato alcune delle perplessità insorte in sede di abuso di ufficio, oltre che per i motivi per i quali noi stessi *obtorto collo* abbiamo dovuto rinunciare a portare avanti la giusta contestuale modifica dell'articolo 192, che pure era contenuta nel disegno di legge d'iniziativa del senatore Cirami.

In conclusione, preannunzio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia su quella che consideriamo una tappa importante sulla via delle riforme dirette ad assicurare finalmente anche al nostro paese un «giusto processo». Naturalmente è sottinteso che il nostro Gruppo non presenterà emendamenti, a meno che non si trovi costretto a farlo sulla scorta di quelli preannunziati da altri colleghi.

SALVATO. Signor Presidente, annunzio subito al collega Greco che presenterò alcuni emendamenti, spero significativi, per tentare di raccogliere in modo costruttivo un allarme che vi è stato in questi giorni, la cui sostanza condivido anche se non sempre condivido gli accenti con cui esso è stato posto. Ritengo che anche questa volta, così come altre, si siano usate parole troppo forti per significare una preoccupazione; purtroppo ciò che da troppo tempo manca in questo confronto-scontro tra politica e magistrati è il senso della misura, la sobrietà da ambedue le parti.

Detto questo desidero riflettere ancora sul senso e la sostanza della scelta che stiamo per compiere, alcuni consentendo con essa pienamente altri, come la sottoscritta, con dei dubbi e delle inquietudini già manifestati e che continuiamo a manifestare. Ho apprezzato l'intervento del collega Bertoni e credo che rievocare la sentenza della Corte costituzionale sia stata da parte sua una opzione giusta e legittima anch'essa all'interno di un ragionamento di cui colgo l'importanza, ma che non condivido fino in fondo. Sappiamo come è nata quella sentenza e sappiamo anche altre cose: in realtà in Parlamento troppo spesso si è proceduto con una pratica ondivaga rispetto alle varie emergenze che sopravvenivano o sopravvengono, con una pratica oscillante tra conclamate esigenze di garantismo e risposte invece sempre tese a stare sull'emergenza e quindi nei fatti tese a ridurre spazi e garanzie. Anche quella sentenza della Corte costituzionale a mio avviso si inserisce all'interno di questa pratica, l'ho sempre letta così ed ancora oggi, nonostante le perplessità, i dubbi, le inquietudini che nutro sull'articolo 513 così come ci proviene dalla Camera, continuo a mantenere questo giudizio.

Ritengo che nel momento in cui il nostro paese riuscì a scrivere il nuovo codice di procedura penale fece una scelta molto giusta, quella di segnare tra i principi stessi di un'idea di democrazia una sostanziale parità, o almeno la tendenza ad una sostanziale pluralità nel processo, un cambiamento non di poco conto rispetto ai processi inquisitori; una scelta che nei fatti doveva, e deve mantenere a mio avviso, una uguaglianza di tutti i cittadini imputati davanti alla legge, ma che soprattutto deve mantenere all'interno del processo la possibilità per gli imputati, nel momento della formazione della prova, di far valere fino in fondo le proprie esigenze, in un contraddittorio pubblico aperto con l'accusatore. Purtroppo negli anni tutto questo si è andato perdendo ed io credo che le responsabilità del legislatore rispetto alla perdita di senso e di sostanza di questa nuova idea di processo siano state grandissime. Qui posso dirlo senza menare vanto: personalmente ogni qualvolta in Parlamento si è dovuto decidere sui vari decreti (recassero essi il nome di Martelli, o di altri), su provvedimenti che avevano la caratteristica della emergen-



zialità, ho sempre ragionato tentando di oppormi a scelte che giudicavo sbagliate e nefaste in sè e per la ricaduta sull'insieme del sistema.

Detto questo, è chiaro che la mia adesione di fondo alla sostanza della scelta che stiamo per compiere resta tutta quanta intera. Credo che non sia più tollerabile qualunque scelta che nei fatti manometta questo principio di civiltà: chi viene accusato ha il diritto di vedere il suo accusatore, ha il diritto di farlo controinterrogare; ogni processo non può che fondarsi su una prova che viene lì dentro determinata. Vi è la mia adesione di fondo anche rispetto al cammino della Bicamerale, solo apparentemente non accidentato, a mio avviso invece assai accidentato anche sul terreno della giustizia. Rispetto al tema di fondo di costituzionalizzare questa scelta di civiltà c'è la mia adesione; vedremo poi in quella sede come, e quali siano le norme più idonee a tal fine, anche lì muovendosi con grande misura e sobrietà perchè bisogna costituzionalizzare i principi e i valori, ma non tutto.

La questione vera ha quindi la mia adesione. Tuttavia accanto a tale questione ve ne sono altre che non possiamo ignorare e che credo nessuno di noi ignori, che non sono di facile soluzione. Condivido in gran parte le ultime affermazioni di Bertoni rispetto a cosa è oggi, nel contrasto alla mafia ma non solo, la pratica per cui non soltanto la prova si forma prima, al di fuori del contraddittorio, e quindi al di fuori delle regole del processo accusatorio, ma sul fatto molto concreto e materiale che in realtà le indagini in larghissima misura sono fondate sulle dichiarazioni dei pentiti. Bene ha fatto il collega Bertoni a porre nuovamente l'accento su questo; non una sola volta abbiamo sollevato tale questione e continueremo a sollevarla; si tratta di una questione che pone problemi che non sono di facile soluzione, che non si possono eludere e cancellare perchè li riteniamo – lasciatemi usare un termine forte – intollerabili; si tratta di problemi che sono davanti a noi e sui quali dobbiamo ragionare, anche qui avendo il coraggio di una inversione a trecentosessanta gradi e non avanzando proposte di corto respiro come quelle qui definite giustamente «proposte ferroviarie». Infatti nel momento stesso in cui si registra una difficoltà – difficoltà che è tutta iscritta dentro la preoccupazione di prove che possono essere cancellate se andrà in vigore l'articolo 513, come modificato dalla Camera, di strategie processuali che dovranno essere completamente riviste perchè d'ora in avanti non potrà più passare tutto in modo semplicistico, soltanto attraverso le dichiarazioni dei pentiti – la consapevolezza di ciò non può farci oscillare tra l'accentuazione di una polemica ed una scelta del tutto errata e sbagliata, anche culturalmente. Ma voglio dire di più: tanto più gli imputati sono accusati di reati gravissimi tanto più le garanzie devono essere realmente concrete. C'è un'idea di uguaglianza rispetto alle garanzie che vale per tutti i cittadini imputati.

PRESIDENTE. Un «doppio binario» all'inverso.

SALVATO. L'ho detto quasi provocatoriamente, però credo che ce ne rendiamo conto tutti quanti. Se un imputato è accusato di un reato gravissimo le garanzie devono essere portate allo spasimo. Proprio per-

chè c'è un reato molto grave e c'è la possibilità di una condanna molto grave l'imputato va garantito, al di là del tipo di imputazione formulata. Invece vedo che vengono avanzate proposte troppo semplicistiche che ricadono nella logica dell'emergenza, della legislazione premiale, quella logica che ci ha condotto alle distorsioni che abbiamo di fronte.

Se preoccupazioni ci sono, credo che a queste si poteva tentare di dare qualche risposta. I colleghi ricorderanno che nella precedente lettura al Senato avevo votato contro la norma transitoria, proprio per manifestare la mia preoccupazione sulle eventuali prescrizioni. Ho sentito il relatore Calvi, ho letto gli atti della Camera: in una certa misura quella preoccupazione è stata raccolta. Credo sia stata data una risposta che non inficia l'asse della legge così com'è, assolutamente: si prevedono i termini nei quali possono essere ripetuti determinati atti; in tal senso si coglie la preoccupazione manifestata pur mantenendo intatta una scelta.

A mio avviso la Camera su questo punto come su altri (ad esempio, il modo in cui è stato ripensato l'incidente probatorio) ha fatto dei passi in avanti. Si tratta di una materia nella quale, al di là delle affermazioni di principio e dei valori su cui dobbiamo pronunciarci in modo netto, vi sono poi questioni di merito che possono essere affrontate in una maniera o nell'altra. La Camera le ha affrontate dando risposte forse discutibili, ma che io ritengo siano anche passi in avanti.

Rimane aperto il problema delle dichiarazioni rese da un coimputato fatto oggetto di minacce o intimidazioni. Già in questa sede era stato sollevato ed era presente in alcuni emendamenti presentati in prima lettura e non accolti dalla Commissione. Era una questione già presente alla nostra riflessione e che oggi viene riproposta in un dibattito di cui deploro gli accenti troppo acuti, ma del quale voglio raccogliere la sostanza. Credo che se, attraverso un emendamento alle modifiche introdotte dalla Camera, potessimo raccogliere nel modo giusto ed equilibrato questa preoccupazione (vale a dire non introducendo una norma che poi cancelli la sostanza del disegno di legge ma mantenendone intatta l'idea di fondo), faremmo una scelta giusta e coerente ed impediremmo «fughe ferroviarie» in avanti, impedendo soprattutto a noi stessi di incorrere nuovamente in una legislazione di emergenza, tentazione questa sempre presente.

Cari colleghi, credo che possiamo e dobbiamo essere garantisti a tutto tondo, sempre, comunque e dovunque, di qualunque cosa stiamo discutendo. Se agiremo come ho detto lo saremo sempre, comunque e dovunque.

Presenterò alcuni emendamenti e non vorrei che fosse tirato in ballo l'alibi del tempo perchè una sola modifica si può approvare in una giornata qui e in una giornata alla Camera. È questione di volontà politica: se vogliamo essere noi legislatori più saggi, nel senso di essere capaci di raccogliere le preoccupazioni e di fare quello che a noi viene chiesto, di fare in modo che i processi possano essere svolti. È chiaro che una parte di essi cadrà, prove che sono state acquisite non saranno più tali e ciò non vale solo per i processi di mafia (pensiamo ai processi di «tangentopoli»).

A tale riguardo, c'è stata una prassi diffusa che io personalmente contesto: quella del ricorso al patteggiamento. Ma perchè i signori imputati per i reati di «tangentopoli» hanno patteggiato? Non solo per avere pene ridotte – o non averle affatto – ma per essere sicuri di non trovarsi mai in un processo: per questo lo hanno fatto. E forse su questo terreno anche in seguito, *a latere* dell'articolo 513, bisognerà poi fare una riflessione approfondita perchè il processo è il momento fondamentale in cui si forma la prova e in cui c'è l'accertamento dei fatti davanti a tutti. Il patteggiamento è un'altra cosa. Le prove nel patteggiamento non saranno ripetute e cadranno, non solo per i reati di mafia: dobbiamo aver presente questa preoccupazione.

Per quanto riguarda poi la mafia, penso che sia sbagliato dividere i legislatori tra quelli che sono preoccupati e quelli che sono indifferenti. In materia dovremo discutere la strategia con cui combatterla e io ritengo che si debba tornare alla legislazione ordinaria e contrastare il fenomeno su altri terreni.

Qualcuno ha scritto – ma io ho sottoscritto questa affermazione – che nella città di Napoli non vale l'esercito ma vale il fatto che i presunti omicidi di Silvia Ruotolo siano stati catturati, e varrà ancora di più se saranno processati rapidamente e, se riconosciuti colpevoli, condannati a pena certa. Questa è l'unica vera prevenzione, non altre.

### **Presidenza del vice presidente CIRAMI**

PETTINATO. Signor Presidente, credo che anche da questo dibattito, come da quello in corso nel paese, emerga la difficoltà con cui nel nostro ordinamento è stato recepito un principio di civiltà giuridica che arrivava forse troppo presto in un ambiente giudiziario e in parte forense non ancora pronto a riceverlo e a misurarsi con esso, con la rinuncia ad una verità processuale che nel regime precedente era il frutto dell'attività di un indagatore solitario, tuttavia temperata dalla presenza e dal ruolo di un altro magistrato con funzioni di giudice.

Per effetto della sorte incontrata nel processo accusatorio, a partire dal tempo vicinissimo della sua entrata in vigore, oggi paradossalmente quell'indagatore del processo inquisitorio è stato sostituito con un indagatore assai più solitario. Certo, la complessità della nostra società, con la presenza di fenomeni di criminalità forte organizzata, autorizza certamente preoccupazioni e suggerisce meditazioni attente nel momento in cui si pone mano alle regole di procedura. Credo tuttavia che qualunque intervento sul terreno della procedura non possa non partire dalla riflessione che questo è un paese che non ha mai conosciuto una democrazia processuale, almeno non in tempi recenti. Dobbiamo andare all'antichità romana o guardare a qualche aspetto processuale del Medio Evo, dove prevale un modello di giustizia con forti contenuti di sacralità, che vengono affidati all'attività solitaria di un autore di giustizia; un modello

che non prevede, perchè non lo prevedevano gli strumenti giuridici, una reale possibilità di controllo sulla sua attività, in un sistema che non ha mai conosciuto regole neutrali, ma che ha sempre conosciuto regole processuali finalizzate ad un obiettivo che storicamente è cambiato nel tempo e che era un obiettivo che prevaricava le regole processuali.

Questa è probabilmente ancora oggi la nostra cultura e lo testimonia la fatica che facciamo per adeguare gli strumenti processuali ad un principio che in questa cultura, in questa tradizione storica è sconvolgente: quello che la verità venga nel processo dalla contrapposizione tra due verità diverse che si confrontano; ciò che non entra in questo meccanismo non è verità e la società deve accettare il fatto che non lo sia. Capisco che esistono queste difficoltà culturali e so che ce ne liberiamo solo con grande difficoltà. Tuttavia non dobbiamo dimenticare che il processo penale è – non lo dico io, nello sforzo di creare cultura diversa è stato detto più volte nella storia – lo specchio della democrazia di una società; ritengo si tratti di una riflessione profondamente vera, da cui non dobbiamo discostarci.

Oggi noi non introduciamo regole nuove nel processo; in misura fortemente prevalente reintegriamo una regola che nell'ordinamento era stata già introdotta e che poi è scomparsa per effetto di un'azione che non può essere imputata solo alla Corte. Concordo sul fatto che quella sentenza non fa onore alla Corte; essa trova giustificazione in una nostra incapacità culturale a dotarci per affrontare le emergenze. Su questo piano può essere compresa, ma certamente non può essere consegnata alla storia come uno dei momenti migliori del cammino della democrazia. Oggi ripristiniamo un principio e questo è il centro della nostra decisione ed è quello che deve muoverci con più forza. La norma di cui parliamo non era perfetta e torna dalla Camera dei deputati con alcuni interventi sicuramente migliorativi. Probabilmente non è perfetta neppure oggi. Tutti abbiamo avvertito, credo con rammarico, il fatto che più volte le nostre proposte sono state bocciate, sia in questa sede, sia alla Camera. Il limite di questa norma è nei confronti di una realtà complessa come quella della criminalità organizzata, che esercita pressioni fortissime e certamente può incrociare il processo, spesso vanificando lo sforzo di accertamento della verità che in esso si conduce.

Per quanto concerne l'emendamento annunciato dalla senatrice Salvato, esso riguarda un tema che era già all'attenzione di molti membri di questa Commissione anche al di fuori di quest'Aula; si era già cominciato a discutere circa la possibilità di presentare un disegno di legge che tenesse presente tale esigenza, nella convinzione che è giusto che quanto è previsto per i testimoni sia previsto anche con riferimento all'ipotesi di cui ci stiamo occupando. Tale emendamento oggettivamente colma una lacuna di questo provvedimento, tuttavia la mia preoccupazione è riguardo ai tempi. In questo senso vorrei invitare i colleghi della Commissione ad una riflessione serena, valutando se tecnicamente sia possibile presentare tale emendamento ed esaminarlo senza che ciò ci impedisca di varare il provvedimento in tempi brevi. Se così fosse dichiarato fin da ora la mia disponibilità. Qualora tuttavia non vi fosse la certezza di riuscire ad approvare questo disegno di legge, la cui impor-

tanza ho voluto sottolineare, prima della pausa estiva, potremmo assumerci sul piano politico l'impegno di procedere in questa direzione con un ordine del giorno ed anche in tal senso dichiaro la mia disponibilità.

Vorrei però che tutti i colleghi facessero in questo senso una riflessione serena; sottolineo il richiamo alla serenità perchè ritengo che su questo testo, proprio per il dibattito che si è svolto nel paese, le contrapposizioni politiche abbiano pochissimo senso. Ciò che conta è che questa norma, se si eccettua il riferimento ai processi di criminalità organizzata, colma una lacuna assai sentita e può reintrodurre in centinaia di migliaia di processi quella giustizia che troppo spesso in questo paese è sostanzialmente negata.

RUSSO. Il nostro Gruppo già in sede di prima lettura del provvedimento aveva espresso il proprio convinto consenso, pur con qualche posizione individuale di dissenso che rispettiamo, e ritengo di dover confermare questa valutazione positiva anche successivamente alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge al nostro esame.

Dal momento che sono state sollevate molte critiche sulla scelta che questo disegno di legge implica, vorrei sottolineare il fatto che io invece ritengo sia una scelta valida. Tutti riconoscono – lo ha ricordato precedentemente la collega Salvato – che il problema della realizzazione del contraddittorio rispetto alle dichiarazioni del coimputato è un problema reale. Anche coloro che hanno criticato il disegno di legge in esame riconoscono che quel problema deve avere una soluzione. A mio parere, non sono state prospettate soluzioni alternative convincenti.

Vorrei anche ricordare che questo disegno di legge realizza un bilanciamento adeguato rispetto all'esigenza da noi avvertita (e alla quale si richiamava il collega Bertoni) ossia che, nei limiti del possibile, non vadano dispersi gli elementi di prova che si raccolgono nella fase delle indagini. Proprio per evitare questo pericolo di dispersione, il disegno di legge prevede l'ampliamento dello strumento dell'incidente probatorio attraverso il quale il pubblico ministero, che ritenga o abbia il timore che le dichiarazioni a lui rese nella fase delle indagini preliminari non siano confermate in dibattimento o che il coimputato si avvalga della facoltà di non rispondere (cioè che le dichiarazioni non siano sottoposte alla verifica dibattimentale), ha la possibilità di attribuire anticipatamente a quelle dichiarazioni valore di prova, facendole assumere in contraddittorio nell'incidente probatorio. Penso che questa sia una soluzione equilibrata.

Comprendo anche l'argomento logico proposto dal collega Bertoni che ritengo sia un argomento serio perchè è vero che anche l'articolo 512 del codice di procedura penale contiene in qualche modo una lesione al principio del contraddittorio laddove prevede che possano comunque essere utilizzate le dichiarazioni assunte nella fase delle indagini preliminari quando la ripetibilità diventi impossibile per fatti o circostanze imprevedibili; però mi sembra contestabile l'equiparazione logica tra questa ipotesi, che è pur sempre fondata su una impossibilità deri-

vante da circostanze imprevedibili, rispetto invece all'ipotesi del coimputato o dell'imputato che si avvale della facoltà di non rispondere, perchè in realtà in questo caso non siamo di fronte ad una circostanza imprevedibile. Dal momento in cui la legge attribuisce all'imputato tale facoltà, diventa evento normale – non eccezionale nè tanto meno imprevedibile – che queste dichiarazioni non siano verificabili nel dibattimento. Quindi, una risposta diventa necessaria e, a mio parere, la riforma ha un suo fondamento logico e sistematico.

A proposito delle critiche che sono state rivolte a questo disegno di legge, non condivido l'atteggiamento reattivo che molto spesso ho colto nelle forze politiche, perchè credo che di fronte a una riforma importante come questa, ma più in generale di fronte a qualunque innovazione legislativa, il contributo anche fortemente critico sia in sè un qualcosa di positivo dal momento che noi non possiamo ritenerci depositari di una visione delle cose che sia insensibile a qualunque apporto critico; è necessario rendersi conto che anche noi dobbiamo essere capaci di fare una riflessione autocritica quando è necessario. Quindi, se le critiche apportano argomenti che ci aiutano ad approvare leggi migliori dobbiamo essere ad esse grati.

Un altro discorso poi può essere sollevato su certi modi e su certi toni che favoriscono le polemiche e non aiutano il processo argomentativo necessario. Rispetto a questo, la preoccupazione alla quale ha fatto riferimento la collega Salvato, colpita da alcune di queste critiche, dovrebbe essere una nostra preoccupazione, anche perchè effettivamente il sistema che oggi si va ad introdurre con la legge apre un problema di coerenza complessiva del codice di procedura penale.

L'articolo 500 del codice di procedura penale (che contiene una norma che è stata aggiunta nel 1992) prevede che le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e utilizzate per le contestazioni (le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta di rispondere) possano essere lette, cioè entrano nel fascicolo per il dibattimento.

L'articolo 500, comma 5. dispone che quando risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, a minaccia, a offerta o a promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame, quelle dichiarazioni addirittura assumono valore di prova.

Perchè l'articolo 500 contiene questa previsione per il testimone e non per il coimputato? Evidentemente perchè in quel sistema le dichiarazioni rese dal coimputato erano lette nel caso in cui l'imputato si avvaleva della facoltà di non rispondere. È chiaro che non poteva e non potrebbe essere stabilito che hanno valore di prova, perchè si tratta di dichiarazioni rese dal coimputato che devono essere valutate ai sensi dell'articolo 192 del codice di procedura penale, cioè unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. Però, sostanzialmente, la previsione dell'ipotesi della minaccia o della violenza come elemento che consente di dare rilevanza alle dichiarazioni rese precedentemente è limitata al testimone, perchè non vi era ragione di estenderlo all'imputato in quanto per quest'ultimo,

o anche per il coimputato, quelle dichiarazioni comunque venivano lette.

Nel momento in cui stabiliamo che quelle dichiarazioni invece non entrano nel fascicolo per il dibattimento, certamente si crea una situazione incoerente: non si capisce perchè la minaccia o la violenza esercitata sul teste fa sì che quelle dichiarazioni rese precedentemente assumano valore di prova, mentre la violenza o la minaccia esercitata sul coimputato rimane del tutto priva di rilievo.

Quindi credo che – e mi pare che a questo si riferisse la collega Salvato – effettivamente siamo di fronte ad un problema vero rispetto al quale la Commissione dovrebbe sentire il dovere di fornire una risposta, perchè (non so quale estensione possa avere il fenomeno) certamente non si può escludere la previsione che, di fronte all'evenienza che l'esercizio della facoltà di non rispondere vanifichi le dichiarazioni rese precedentemente, si possano esercitare sul coimputato pressioni, violenze o minacce. Intendiamoci: non è che questo fenomeno sia circoscritto a tale ipotesi perchè già oggi può accadere che vi siano intimidazioni e minacce al coimputato che ha reso certe dichiarazioni per indurlo a ritrattarle in sede di dibattimento. Tuttavia è pur vero che la ritrattazione consentirebbe comunque di far entrare le dichiarazioni rese precedentemente per la via delle contestazioni e il giudice potrebbe poi valutare se sia più attendibile la dichiarazione resa in precedenza o la successiva ritrattazione. Al contrario, l'esercizio della facoltà di non rispondere esclude in radice l'ingresso delle dichiarazioni e quindi indubbiamente può aprire un problema nuovo.

Non so se sia possibile tecnicamente o se ci sia la volontà di farlo. Certo, credo che se su questo punto potesse essere introdotta una modifica sarebbe di grande significato qualora venisse approvata dalla Commissione all'unanimità perchè ritengo che questa dovrebbe essere una preoccupazione di tutti; se ci fosse un'intesa si potrebbe poi giungere all'approvazione definitiva della Camera in tempi brevissimi. Credo che questa sarebbe una via attraverso la quale potremmo portare in porto questa importante riforma senza esporla a critiche che molte volte sono ingiuste ma che qualche volta e per qualche aspetto, come in questo caso, possono cogliere nel segno e finiscono poi in qualche modo con l'indebolire complessivamente il principio relevantissimo che si introduce.

Vorrei soffermarmi brevemente sulle modifiche apportate dalla Camera, che sono poi l'oggetto vero della nostra discussione, e fare un'osservazione. Dico subito che ritengo migliorative alcune modifiche. Per esempio, la riscrittura dell'articolo 238 del codice di procedura penale mi pare sia più adeguata rispetto al testo licenziato da questa Commissione. Ritengo anche positiva l'introduzione della sospensione della prescrizione. Ci sono poi due punti sui quali vorrei richiamare l'attenzione della Commissione.

L'articolo 2 riguarda una materia strettamente tecnica; faccio un po' fatica ad esporla e spero che i colleghi, nonostante il mio difetto di esposizione, riescano a seguirmi. L'articolo 514 del codice di procedura penale contiene il divieto di lettura dei verbali delle dichiarazioni rese

dall'imputato, dalle persone imputate in un procedimento connesso e dai testimoni al di fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, ora anche 512-*bis* e 513. A questo divieto generale di lettura il testo approvato dalla Camera introduce un'eccezione: «a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore». Correlativamente, all'articolo 421, comma 2, si aggiunge: «Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499».

Cosa vuol dire? L'articolo 421 stabilisce che nel corso dell'udienza preliminare, se l'imputato lo richiede, è sottoposto ad interrogatorio (la norma recita: «l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio»). Se è un interrogatorio incrociato, cioè fatto mediante l'esame delle due parti, l'interrogatorio può essere letto in dibattimento; in altre parole, l'interrogatorio reso dall'imputato davanti al giudice dell'udienza preliminare viene salvato se eseguito nelle forme previste per il dibattimento. Resta piuttosto inspiegabile – penso che poi sarà trovata una soluzione in sede interpretativa, per ora enuncio soltanto il problema – per quale motivo uguale regola non sia stata introdotta per l'articolo 422, il quale stabilisce che, se nel corso dell'udienza preliminare il giudice lo ritiene necessario, su richiesta di parte può, tra l'altro, interrogare l'imputato o esaminare i coimputati. Non si capisce perchè l'interrogatorio o l'esame dei coimputati – che è pur sempre fatto davanti al giudice e in contraddittorio – non possa essere letto in dibattimento. La condizione è del tutto analoga negli articoli 421 e 422.

Come dicevo, questo problema forse potrà trovare una soluzione in sede di interpretazione sistematica, vale a dire interpretando l'ultimo periodo del nuovo articolo 514, comma 1, nel senso che anche nell'ipotesi dell'articolo 422, benchè non ci sia una norma *ad hoc*, possa essere fatta la richiesta di osservanza delle norme degli articoli 498 e 499 e anche in quel caso i verbali possano essere oggetto di lettura.

Un secondo problema è posto dall'estensione alla difesa della facoltà di richiedere l'incidente probatorio. Credo che in sè tale modifica sia positiva. Ricordo che noi avevamo riflettuto a lungo su questo argomento ed eravamo poi pervenuti alla conclusione contraria per la preoccupazione che in questo modo la difesa si sarebbe potuta avvalere strumentalmente di tale facoltà al fine di svelare con precocità eccessiva le investigazioni e interrompere il filo conduttore delle indagini. Tuttavia la facoltà di richiedere l'incidente probatorio riconosciuta senza limiti solo al pubblico ministero e non al difensore crea uno squilibrio che forse avrebbe meritato la censura di incostituzionalità; per cui, tutto considerato, ritengo positiva l'innovazione apportata dalla Camera. Comunque il problema che ci aveva fatto tralasciare questa soluzione non è stato risolto. È un problema che secondo me va visto nelle sue giuste dimensioni e non va drammatizzato, intanto perchè esiste una norma generale per cui il verbale di prova del coimputato può essere richiesto dagli altri difensori salvo che il pubblico ministero non disponga che rimanga segreto. Facciamo questa ultima ipotesi: la norma approvata dalla Camera, in base alla quale nel caso di richiesta di incidente probatorio



debbano comunque essere depositati i verbali di tutte le dichiarazioni rese precedentemente, può diventare la via attraverso la quale, non tanto per acquisire in anticipo una prova, ma strumentalmente, attraverso la richiesta di incidente probatorio, si ottiene di sapere cosa ha detto un coimputato.

Voglio aprire una parentesi. È certamente necessario che nei momenti centrali la difesa abbia piena conoscenza degli atti del pubblico ministero ma la logica del nostro processo è nel senso che in linea di principio nella fase delle indagini preliminari il pubblico ministero dispone delle indagini stesse e non è tenuto a rendere pubblici gli atti relativi. Allora entra in gioco un problema che in parte è già risolto da quell'altra norma del nostro codice di procedura penale che prevede che il pubblico ministero possa chiedere il differimento dell'incidente probatorio quando questo potrebbe pregiudicare le indagini. Si tratta però di un rimedio sulla cui adeguatezza si può forse avanzare qualche dubbio sia perchè è previsto che il differimento avvenga per il tempo strettamente necessario al compimento di quegli atti di indagine che ne sarebbero pregiudicati, sia perchè nella richiesta di differimento il pubblico ministero deve anche spiegare quali atti di indagine deve compiere, anche se questa formulazione credo debba essere interpretata in senso logico perchè, se gli atti di indagine possono essere pregiudicati dalla loro conoscenza, il pregiudizio sarebbe *in re ipsa* se il pubblico ministero fosse costretto a dire quali indagini intende svolgere. Ora, nel momento in cui si è reso l'incidente probatorio realizzabile *ad libitum* sia da parte del pubblico ministero sia da parte della difesa, forse non sarebbe stato male che anche il differimento dell'incidente probatorio che possa pregiudicare le indagini in corso fosse stato svincolato dalla rigidità della attuale previsione. L'attuale previsione si giustifica per il fatto che l'incidente probatorio previsto nel codice è legato a presupposti a loro volta molto rigorosi, tali per cui la prova in linea di massima non potrebbe essere utilmente formata se non in quel momento; sicchè il differimento si colloca già di per sè come fatto eccezionale rispetto all'assunzione della prova dell'incidente probatorio. Nel nostro caso non è più così; semmai è il pubblico ministero che può avere urgenza di far confermare, attraverso l'incidente probatorio, le dichiarazioni di accusa, ma difficilmente è concepibile che questa urgenza possa averla la difesa. Questi sono i due punti su cui a mio parere, inseguendo una formulazione della legge più soddisfacente, secondo la mia personale visione, una correzione sarebbe giustificata.

Sorge poi un problema. Abbiamo lavorato intorno a questa riforma, che è frutto di un lavoro complessivo della Commissione (anche se estensore ne è il collega Cirami, desidero ricordare il disegno di legge del nostro Gruppo di cui è primo firmatario il senatore Fassone); abbiamo lavorato anche a questa costruzione della riforma con il bilanciamento dell'incidente probatorio. Avevamo avuto forti riserve sulla norma transitoria ed è questo il motivo, senatore Greco, per cui la riforma ha visto dei contrasti; non perchè qualcuno fosse sensibile a pressioni esterne, ma perchè si è voluta introdurre una norma transitoria che rompeva in qualche modo l'intesa che si era cercato di realizzare intorno al

merito del disegno di legge. Su questo punto vi è stato un lungo braccio di ferro perchè vi era da parte nostra un forte dissenso. Nessuna pressione esterna vi è stata, almeno per quanto ci riguarda, e nessuna pressione esterna, voglio dirlo, potrà condizionare il nostro atteggiamento. L'atteggiamento di ascolto rispetto alle critiche e alle obiezioni, ripeto, è doveroso, perchè dobbiamo essere capaci di cogliere gli elementi di critica ragionati e argomentati che ci possono venire dall'esterno. Proprio perchè abbiamo lavorato alla legge con questo impegno siamo impegnati anche per una sua approvazione sollecita. Pertanto dovrà essere fatto un bilanciamento tra l'importanza ed il significato delle correzioni che sarà possibile introdurre, il tempo che ciò comporterà ai fini dell'approvazione definitiva ed i difetti che eventualmente possono rimanere nella legge se tali correzioni non vengono apportate. Un tale bilanciamento ritengo possa essere serenamente fatto dopo che avremo preso visione degli emendamenti che verranno presentati.

Concludendo, c'è l'intenzione da parte nostra di approvare sollecitamente il provvedimento; vi è apertura di fronte ad eventuali proposte di correzione migliorative, con l'impegno in questo caso che i tempi siano solleciti anche per l'approvazione da parte della Camera dei deputati; vi è disponibilità a ritirare eventuali emendamenti che presenteremo qualora ci convinciamo che nel complesso le correzioni che essi si propongono di introdurre non siano di peso tale da giustificare un ulteriore ritardo nell'approvazione della legge.

FASSONE. Quando si affronta un tema delicato e grave come questo è quasi inevitabile che vi siano dichiarazioni polemiche, repliche, confusioni, guerre di religione e che lo stesso stratificarsi degli argomenti faccia perdere di vista la bussola che ci si era dati all'inizio. Per tale ragione in questi giorni, dopo l'approvazione da parte della Camera, ho provato a riflettere con la serenità di cui sono capace sul perchè questo disegno di legge, al quale pure avevo dato impulso con un disegno di legge che è stato ricordato e che è stato in gran parte recepito, suscita in me sensi profondi di insoddisfazione morale ed intellettuale. Vorrei provare a dirlo cercando di fare quelle considerazioni di carattere sistematico alle quali alcune volte i colleghi hanno la benevolenza di prestare attenzione. Spero che ciò possa avvenire anche questa volta, spogliandoci delle rispettive appartenenze.

Siamo partiti da una premessa che ci ha visto tutti d'accordo per diversi mesi: non è corretto che una persona accusata di gravi reati non possa contraddire in dibattito chi l'accusa. Su questo eravamo e credo siamo tuttora d'accordo e vorrei che veramente non si interpretassero le critiche a questa legge come un passo indietro rispetto a questa premessa sulla quale personalmente non ho ceduto di un millimetro. Dov'è che la cosa comincia a non appagarmi? Sul fatto che siamo stati forse non sufficientemente meditativi sull'interrogativo che si pone a valle di questa premessa: una volta stabilito che colui che fa le dichiarazioni a carico di un'altra persona, chiamiamolo per intenderci collaborante, deve venire in dibattito e deve rispondere, cosa accade se non risponde? Chi o che cosa deve pagare il prezzo di questo silenzio? A questa

domanda abbiamo dato una risposta un po' sbrigativa, stabilendo che il prezzo lo deve pagare il processo. In altre parole, se il collaborante non risponde, le dichiarazioni precedenti non sono utilizzabili. Questa è la risposta che noi abbiamo dato, tralasciando il fatto che sul piano astratto le risposte teoriche sono quattro e non una. La prima è che se il collaborante tace, il prezzo lo paga l'accusato, nel senso che le dichiarazioni anteriori entrano nel processo: e tale risposta sicuramente non va bene. La seconda risposta è che se il collaborante tace il prezzo lo paga il processo, nel senso che le dichiarazioni precedenti non entrano in campo. Ma vi sono altre due risposte che a mio parere, con una riflessione progressiva, risultano preferibili; se il collaborante tace il prezzo lo paga il collaborante stesso, ovvero se il collaborante tace per causa altrui il prezzo lo paga chi è causa di questo silenzio. Sono queste la terza e la quarta strada che dovevamo, e mi auguro possiamo ancora, esplorare.

Perchè mi sono via via persuaso che queste ultime due strade siano preferibili? Perchè il nostro processo, inteso come sistema, ha accettato e progressivamente ampliato il principio per cui un soggetto non può di sua iniziativa e di suo arbitrio mutare il regime di utilizzabilità di determinati elementi di prova. Questo è scritto nel codice all'articolo 500, terzo comma, quando si prevede che il testimone il quale rifiuta di confermare le dichiarazioni, come dovrebbe avendo egli l'obbligo, riceve la sanzione penale per intanto, ma anche la sanzione processuale del recupero delle dichiarazioni precedenti. Il codice afferma lo stesso principio per l'imputato nell'articolo 503 e lo ha poi affermato per il coimputato o per l'imputato connesso nell'articolo 513 quando costoro si rendessero irreperibili; lo ha ulteriormente e ancor più pesantemente affermato il comma quinto, dell'articolo 500, più volte richiamato, quando questo silenzio è frutto della violenza, della minaccia, della corruzione operata da altro soggetto. Cioè se ci sono delle dichiarazioni che dovrebbero avere il loro invero in aula e ciò non hanno o per scelta di chi le ha rese, o per azione di un altro soggetto, queste dichiarazioni non andrebbero perse. Il prezzo lo paga chi rifiuta di parlare se non ha validi motivi, ovvero chi genera il silenzio, se questo accade e se lo si riesce a dimostrare. Ecco perchè mi pare che la riforma...

PRESIDENTE. E l'accusato quale prezzo paga? Lo paga per tutti?

FASSONE. No. La sanzione penale come soggetto reticente...

PRESIDENTE. Intendo l'accusato imputato nel processo nei confronti del quale valgono quelle dichiarazioni.

FASSONE. Se chi le ha rese rifiuta per capriccio o senza valido motivo, allora viene punito.

PRESIDENTE. Ma le sue dichiarazioni che fine faranno? Saranno valide ai fini di prova.

FASSONE. Come sono valide per il testimone. Si tratta di configurare un'intimidazione necessaria e sufficiente affinché non stia zitto.

SCOPELLITI. In ogni caso paga l'imputato.

FASSONE. No, non è così.

SALVATO. Se le prove sono inutilizzabili...

SCOPELLITI. Se le dichiarazioni vengono riutilizzate, pagherà chi si avvale della facoltà...

FASSONE. Risponderò tra pochi secondi a questa obiezione che ovviamente mi sono posto.

Noi abbiamo scelto la strada dell'inutilizzabilità e (almeno io, ma penso molti di noi) l'abbiamo scelta cercando di apporre determinati bilanciamenti che si possono riassumere in numero di tre: il primo, quello dell'incidente probatorio, che in qualche modo facoltizza colui che corre il rischio di perdere la prova in dibattimento ad assicurarsela nell'indagine! Il secondo è un correttivo in primo luogo governativo, nostro poi, che cerca di recuperare, anche per questo soggetto, le precedenti dichiarazioni quando ci sono concreti elementi che autorizzano a ritenere l'esistenza di una violenza o minaccia! Il terzo, implicito, maturato solo successivamente, è che questa disciplina valga per i processi futuri e non per i processi in corso. Questo trittico, a mio avviso, era inscindibile, perchè era il solo che permetteva al sistema di conservare un certo equilibrio.

Cos'è capitato? È capitato che per l'incidente probatorio, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, si sono verificate quelle torsioni già rilevate dal senatore Russo e che ritengo di dover sottolineare anch'io proprio perchè nel momento in cui ci sforziamo di dire e di realizzare che le indagini sono soltanto delle indagini, e quindi non hanno tendenzialmente valore di prova, dobbiamo riequilibrarle con quella che era la premessa iniziale, e cioè che le indagini sono tendenzialmente coperte. È un grave *vulnus* del nuovo equilibrio prevedere una potestà di accesso *ad nutum* all'interno di queste indagini estremamente delicate e che possono molto facilmente essere compromesse.

Per questo motivo è necessario fin d'ora fare una riflessione (e preannuncio che presenterò un emendamento in merito) intesa a modificare l'articolo 397 del codice di procedura penale, che già prevede per il pubblico ministero un potere di differimento dell'incidente probatorio. Inoltre, soprattutto in determinati processi, quando si procede ad indagini di una certa gravità, si deve contemplare la possibilità di una proroga finchè l'indagine non abbia soddisfatto le esigenze di provvisoria segretezza.

Quindi, la prima causa di squilibrio è dovuta al fatto che l'incidente probatorio (che già era un rimedio, a nostro giudizio, parziale) è diventato un rimedio ulteriormente preoccupante: la seconda riguarda la norma transitoria sulla quale ho già manifestato la mia contrarietà e sul-

la quale non intendo tornare: la terza causa è, appunto, la mancanza di questo correttivo che diventa tanto più importante se si pensa (non è solo il magistrato a sottolineare questo aspetto ma è la sociologia più usuale e più corrente che lo pone in evidenza) che le organizzazioni criminali iscrivono sistematicamente nel loro programma la perturbazione e quando possibile l'eliminazione della prova a carico. Quindi occorre un supplemento di tutela tutte le volte che questa prova è insidiata. I colleghi qui presenti che hanno esperienza di processi di mafia sanno quanto ciò è fisiologico e sanno che non si tratta di una evenienza o di una fantasia.

Quindi diventa necessario, a mio avviso, introdurre questi correttivi che progressivamente si sono resi evidenti, altrimenti c'è il forte sospetto che la normativa che andiamo a modificare presenti degli aspetti di incostituzionalità, perchè una volta che è stato deciso (e bene abbiamo fatto) che il collaborante che parla di questioni altrui è nella sostanza un testimone, dobbiamo cercare di costringerlo a parlare. Una volta compiuta questa scelta, difficilmente riusciremo a giustificare che per il testimone in senso tecnico ci sia questa norma di copertura e di salvaguardia quando viene minacciato, e per quello che nella sostanza è un testimone, ma per pura forma procedurale non lo è, non ci sia garanzia. Ciò riproduce una situazione diversa ma assimilabile a questa, che ha già provocato l'intervento della Corte costituzionale sull'articolo 513.

Vorrei aggiungere che anch'io non vedo con favore un ulteriore potenziamento del «doppio binario», perchè questo purtroppo già esiste e già riflette delle situazioni oggettivamente diverse e perchè tutti sappiamo che il numero di processi di criminalità organizzata è ben diverso da quello degli altri processi.

Invito chi ha esperienza di queste cose a pensare a quali e quante pressioni sistematicamente avvengono, ad esempio, nei delitti di violenza sessuale, quali pressioni avverranno, e verosimilmente sono già avvenute, nel processo di Tortona, nel processo sull'omicidio dell'università, in generale in tutti i processi in cui un soggetto ha un qualche potere di influenza su colui che si accinge a rendere una dichiarazione a lui sfavorevole.

Occorre, da un lato, ancorare questa norma di recupero a parametri precisi (e su questo non ho obiezioni da sollevare). L'articolo 500, comma 5, è piuttosto evanescente nell'affidare al giudice la valutazione della presenza della minaccia; potremo e dovremo prevedere che il giudice può valutarla in quanto ha dei concreti e specifici elementi per farlo. Ma, dall'altro lato, è importante sottolineare che non c'è convenienza a minacciare i testimoni o i dichiaranti.

Vi invito a riflettere sul fatto che il giorno dopo l'approvazione di questo disegno di legge senza tali correttivi l'opera di pressione comincerà. Quindi noi abbiamo la responsabilità di configurare un sistema che sia sì pulito di tutte quelle storture che si sono lamentate (e che io stesso desidero contrastare), ma che sia nello stesso tempo equilibrato nella sua delicata necessità sia di tutelare l'innocente, sia di non svuotare il perseguimento dello scopo di punire il colpevole.

### Presidenza del presidente ZECCHINO

CALLEGARO. Io non ho alcuna perplessità o remora nell'esprimere la mia soddisfazione per il testo dell'articolo 513, così come approvato dalla Camera dei deputati. Satisfazione perchè, dopo tempi abbastanza bui, c'è stato finalmente un sussulto di legalità, che ha attraversato un po' tutti i Gruppi parlamentari e gli schieramenti politici, e che non poteva del resto non avvenire prima o poi (è positivo che sia avvenuto, forse, non del tutto in ritardo) in quella che è sempre stata considerata la patria del diritto.

Al di là di situazioni contingenti, l'approvazione dell'articolo 513 è una conferma del fatto che i fondamentali diritti dei cittadini non possono essere violati da norme processuali incomplete o contraddittorie; è la conferma dei principi basilari del contraddittorio, della centralità del dibattimento in ordine alle prove, dell'oralità.

Questa è la sostanza della modifica, al di là di ogni altra considerazione. A mio avviso non sono apprezzabili alcune critiche che sono state avanzate, fra le quali quella secondo cui si verificherebbe una perdita di tempo per la necessità di richiamare gli imputati in procedimenti connessi che si siano precedentemente avvalsi della facoltà di non rispondere, oppure quella che sottolinea l'imminente scadenza dei termini di prescrizione di molti processi. Ritengo che non vi siano difficoltà o conseguenze pratiche che possano soffocare i principi e che nessuna scusa possa essere avanzata di fronte alla salvaguardia della libertà e della democrazia.

Non è del pari accettabile l'affermazione che la modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale impedisca di fatto la lotta alla mafia. Tale critica è stata peraltro ultimamente molto mitigata da chi l'aveva avanzata, forse a seguito delle reazioni di diversi eminenti giuristi e delle forze politiche. Non si può del resto riconoscere all'interessata e talvolta lucrosa delazione di qualche criminale - è giusto chiamare ogni cosa e persona con il proprio nome - una dignità di prova ed ugualmente non è accettabile la teoria del cosiddetto «doppio binario» perchè la giustizia non può essere adattata a seconda della categoria di chi delinque e la legge deve essere uguale per tutti.

Non mi dilungo riaffermando quelle argomentazioni, tecniche oltre che politiche, già ampiamente sviluppate e sviscerate in questa sede, poichè è inutile ripetere quanto abbiamo più volte sostenuto e ribadito. È questa sicuramente l'occasione per guardare con ottimismo ad un ritorno al rispetto delle regole e alle decisioni assunte in base alla legge e non al consenso; solo in tal modo si salvano la libertà e la democrazia e si potrà arrivare ad una vera *pax opus iustitiae*.

PRESIDENTE. Stante l'imminenza dei lavori dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta. Ritengo che alla conclusione della discussione generale saremo in

grado di avere una visione più precisa dei tempi necessari per l'esaurimento della discussione, che dovrà svolgersi in piena libertà e senza restrizioni di sorta.

Ritengo congruo fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per domani alle ore 18,00, non prima perchè è presumibile che sia necessario dedicare l'intero pomeriggio alla discussione generale.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*I lavori terminano alle ore 17.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOtt. VINCENZO FONTI

